



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 12 novembre 2019

L'AGENDA DEI LAVORI

- 1) DUBBI SUL DECRETO CHE HA ABOLITO LA SECONDA RATA IMU E INTRODOTTO PER IL 2013 L'ADDIZIONALE IRES SOLO PER BANCHE E ASSICURAZIONI
- 2) STRANIERI E MISURE DI POLIZIA: NEL MIRINO LA CONVALIDA SENZA LA PRESENZA DI UN DIFENSORE

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nelle udienze pubbliche del 19 e del 20 NOVEMBRE 2019 e nella camera di consiglio del 20 NOVEMBRE 2019.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce "calendario dei lavori".

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce "atti di promovimento".

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 12 novembre 2019



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento dell'11 novembre 2019

UDIENZA PUBBLICA 19 NOVEMBRE 2019

STRANIERO DESTINATARIO DI UN PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE - MISURE DISPOSTE DAL QUESTORE - GIUDIZIO DI CONVALIDA - MANCATA PREVISIONE DELLO SVOLGIMENTO IN UDIENZA CON LA PARTECIPAZIONE NECESSARIA DI UN DIFENSORE.

Straniero - Espulsione amministrativa – Misure alternative al trattenimento - Obbligo, disposto dal questore, di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente - Mancata previsione che il giudizio di convalida si svolga in udienza con la partecipazione necessaria di un difensore.

(R.O. 187 e 188/2018)

La Corte di cassazione, con due ordinanze di identico tenore, solleva, in riferimento agli articoli 13 e 24, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). La disposizione censurata contempla misure alternative e facoltative al trattenimento dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, non adottato per motivi di pericolosità, e che sia in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità. La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale della disposizione censurata nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida della misura dell'obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente, disposta dal questore - misura prevista dalla lettera c) della disposizione - si svolga in udienza, con la partecipazione necessaria del difensore dell'interessato, eventualmente nominato d'ufficio. Ad avviso del giudice rimettente la mancata previsione denunciata contrasterebbe con gli articoli 13 e 24, secondo comma, della Costituzione, contravvenendo alla garanzia giurisdizionale in tema di provvedimenti limitativi della libertà personale e non assicurando al cittadino straniero il diritto di difesa in giudizio.

Norma censurata

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Art. 14 - (Esecuzione dell'espulsione)

(omissis)

1-bis. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure:

- a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;
- b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
- c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente articolo.

(omissis)

UDIENZA PUBBLICA 20 NOVEMBRE 2019

ABOLIZIONE DELLA SECONDA RATA DELL'IMU E CONTESTUALE INTRODUZIONE, PER IL 2013, DI UN'ADDIZIONALE IRES APPLICATA ALLE IMPRESE CREDITIZIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE.

Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle società (IRES) - Applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, di un'addizionale di 8,5 punti percentuali per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa.

(R.O. 7/2019 e 123/2019)

La Commissione tributaria regionale del Piemonte (R.O. 7/2019) e la Commissione tributaria di secondo grado di Trento (R.O. 123/2019) dubitano della legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni nella legge 29 gennaio 2014, n. 5 che dispone, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, a carico delle imprese creditizie, finanziarie e assicurative, l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES) con un'addizionale dell'8,5 per cento. Entrambi gli atti di promovimento sottolineano la correlazione tra l'abolizione della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) - disposta dall'articolo 1, comma 1 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2013 - e la contestuale introduzione dell'addizionale IRES per dedurre che l'onere finanziario, derivante dall'abolizione di un prelievo già esistente, sarebbe stato in tal modo trasferito a carico di alcune imprese appartenenti ad uno specifico settore economico. A parere dei rimettenti la disposizione sarebbe irragionevole e in contrasto con il principio della capacità contributiva, in violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, poiché l'introduzione di un'addizionale, a carico dei soli enti creditizi e finanziari, della Banca d'Italia e delle società e gli enti che esercitano attività assicurativa, non sarebbe espressiva di uno specifico indice di capacità contributiva e determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento con applicazione, per i soggetti gravati, di un trattamento peggiore rispetto agli altri soggetti incisi dall'imposta.

La Commissione tributaria regionale del Piemonte solleva la questione anche con riferimento all'articolo 77 della Costituzione sostenendo che l'introduzione dell'addizionale IRES, funzionale alla copertura del minor gettito dell'abolizione dell'IMU, non risponderebbe a una straordinaria e preesistente situazione di necessità e d'urgenza quanto all'attuazione di una scelta di politica fiscale dell'esecutivo.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Norma censurata

D.L. 30 novembre 2013, n. 133 (1).

Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 29 gennaio 2014, n. 5.

Art. 2 - Disposizioni in materia di acconti di imposte

(omissis)

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L'addizionale non è dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico.

(omissis)
